

***Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, lett. a, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)***

*(ottobre-dicembre 2018)*

***1) Sentenze di inadempimento – Commissione c. Italia***

***1a) Sentenze derivanti da ricorsi per infrazione ex art. 258 TFUE***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza ai sensi dell'articolo 258 TFUE

***1b) Sentenze derivanti da ricorsi ex art. 108.2 TFUE***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

***2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia***

Non è stata pronunciata alcuna sentenza ai sensi dell'articolo 260 TFUE

***3) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento ex art. 263 TFUE***

***3a) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia***

Non sono state pronunciate sentenze ai sensi dell'articolo 263 TFUE derivanti da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia

*3b) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta***CONCORRENZA E AIUTI DI STATO E**

Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><b><u>C-622/16</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p>SCUOLA ELEMENTARE MARIA MONTESSORI SRL</p> <p>6-nov-2018</p>	<p>Impugnazione – Aiuti di Stato – Decisione che dichiara impossibile il recupero di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno – Decisione che accerta l'insussistenza di un aiuto di Stato – Ricorsi di annullamento proposti da concorrenti di beneficiari di aiuti di Stato – Ricevibilità – Atto regolamentare che non comporta alcuna misura d'esecuzione – Incidenza diretta – Nozione di "impossibilità assoluta" di recuperare un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno – Nozione di "aiuto di Stato" – Nozioni di "impresa" e di "attività economica"</p>	<p><b>1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 15 settembre 2016, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione (T-220/13), è annullata nella parte in cui ha respinto il ricorso proposto dalla Scuola Elementare Maria Montessori Srl diretto all'annullamento della decisione 2013/284/UE, relativa all'aiuto di Stato S.A. 20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)] Regime riguardante l'esenzione dall'[imposta comunale sugli immobili] per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici cui l'Italia ha dato esecuzione, per la parte in cui la Commissione europea non ha ordinato il recupero degli aiuti illegali concessi sulla base dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili.</b></p> <p><b>2) L'impugnazione nella causa C-622/16 P è respinta quanto al resto.</b></p> <p><b>3) La decisione 2013/284 è annullata nella parte in cui la Commissione europea non ha ordinato il recupero degli aiuti illegali concessi sulla base dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili.</b></p> <p><b>4) Le impugnazioni nelle cause C-623/16 P e C-624/16 P sono respinte.</b></p>

		<b>VALUTAZIONE:</b> OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO NON CONFORMI – IN ATTESA DELLA NUOVA DECISIONE DELLA COMMISSIONE
--	--	---

#### 4) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane

AMBIENTE		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><b><u>C-242/17</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p>CONSIGLIO DI STATO</p> <p>4-ott-18</p>	<p>Ambiente - Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili - Bioliquidi utilizzati per un impianto termoelettrico – Direttiva 2009/28/CE – Art. 17 - Criteri di sostenibilità per i bioliquidi – Art. 18 - Sistemi nazionali di certificazione della sostenibilità - Decisione di esecuzione 2011/438/UE - Sistemi volontari di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi approvati dalla Commissione europea – Normativa nazionale che prevede l'obbligo per gli operatori intermedi di presentare i certificati di sostenibilità – Art. 34 TFUE - Libera circolazione delle merci</p>	<p><b>1) L'art. 18.7 della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, letto in combinato disposto con la decisione di esecuzione 2011/438/UE della Commissione, relativa al riconoscimento del sistema ISCC «International Sustainability and Carbon Certification» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 2009/28 e 2009/30/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale la quale imponga agli operatori economici, per la certificazione della sostenibilità dei bioliquidi, oneri specifici, diversi e più ampi rispetto a quelli previsti da un sistema volontario di certificazione della sostenibilità, quale il sistema ISCC, riconosciuto dalla citata decisione di esecuzione, adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 18.4 della direttiva summenzionata, nella misura in cui tale sistema è stato approvato soltanto per i biocarburanti e gli oneri suddetti riguardano soltanto i bioliquidi.</b></p> <p><b>2) Il diritto dell'Unione, e in particolare l'art. 34 TFUE e l'art. 18,</b></p>

		<p>para. 1 e 3, della direttiva 2009/28, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che una normativa nazionale imponga un sistema nazionale di verifica della sostenibilità dei bioliquidi, il quale stabilisca che tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di consegna del prodotto considerato, anche quando si tratti di intermediari che non conseguono alcuna disponibilità fisica delle partite di bioliquidi, sono tenuti a rispettare taluni obblighi di certificazione, di comunicazione e di informazione scaturenti da detto sistema.</p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> ORDINAMENTO ITALIANO CONFORME</p>
<b>APPALTI PUBBLICI</b>		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p style="text-align: center;"><b><u>C-606/17</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p>CONSIGLIO DI STATO</p> <p>17-ott-18</p>	<p>Appalti pubblici di forniture - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) - Affidamento senza previo esperimento di una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico - Nozione di "contratti a titolo oneroso" - Nozione di "entità pubblica"»</p>	<p>1) L'art. 1.2, lett. a), della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «contratti a titolo oneroso» ricomprende la decisione mediante la quale un'amministrazione aggiudicatrice attribuisce ad un determinato operatore economico direttamente, e dunque senza previo esperimento di una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico, un finanziamento interamente finalizzato alla fabbricazione di prodotti destinati ad essere forniti gratuitamente da detto operatore a diverse amministrazioni, esentate dal pagamento di qualsiasi corrispettivo a favore dell'operatore</p>

		<p>stesso, ad eccezione del versamento, a titolo di spese di trasporto, di un importo forfettario di EUR 180 per ciascun invio.</p> <p>2) L'art. 1.2, lett. a), e l'art. 2 della direttiva 2004/18 devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale la quale, equiparando gli ospedali privati «classificati» a quelli pubblici, attraverso il loro inserimento nel sistema della programmazione pubblica sanitaria nazionale, regolata da speciali convenzioni, distinte dagli ordinari rapporti di accreditamento con gli altri soggetti privati partecipanti al sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie, li sottrae alla disciplina nazionale e a quella dell'Unione in materia di appalti pubblici, anche nei casi in cui tali soggetti siano incaricati di fabbricare e fornire gratuitamente alle strutture sanitarie pubbliche specifici prodotti necessari per lo svolgimento dell'attività sanitaria, quale corrispettivo per la percezione di un finanziamento pubblico funzionale alla realizzazione e alla fornitura di tali prodotti.</p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> ORDINAMENTO NAZIONALE NON PIENAMENTE CONFORME*</p>
<p><b><u>C-328/17</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p>TAR LIGURIA</p> <p>28-nov-2018</p>	<p>Appalti pubblici – Procedure di ricorso – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 1, paragrafo 3 – Direttiva 92/13/CEE – Articolo 1, paragrafo 3 – Diritto di proporre ricorso subordinato alla condizione di aver presentato un'offerta nell'ambito della procedura</p>	<p>Sia l'art. 1.3 della direttiva 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE, sia l'art. 1.3 della direttiva 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle</p>

	di aggiudicazione dell'appalto	<p><b>norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che non consente agli operatori economici di proporre un ricorso contro le decisioni dell'amministrazione aggiudicatrice relative a una procedura d'appalto alla quale essi hanno deciso di non partecipare poiché la normativa applicabile a tale procedura rendeva molto improbabile che fosse loro aggiudicato l'appalto in questione</b></p> <p><b>Tuttavia, spetta al giudice nazionale competente valutare in modo circostanziato, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti che caratterizzano il contesto della controversia di cui è investito, se l'applicazione concreta di tale normativa non sia tale da poter ledere il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva degli operatori economici interessati.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> ORDINAMENTO NAZIONALE PIENAMENTE CONFORME</p>
<b><u>C-216/17</u></b> <b><u>ITALIA</u></b>  CONSIGLIO DI STATO	Direttiva 2004/18/CE – Articolo 1, paragrafo 5 – Articolo 32, paragrafo 2 – Appalti pubblici di lavori, forniture e servizi – Accordi quadro – Clausola di estensione dell'accordo quadro ad altre amministrazioni aggiudicatrici –	<p><b>L'art. 1, paragrafo 5, e l'art. 32, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nei seguenti termini:</b></p> <p><b>– un'amministrazione aggiudicatrice può agire per se stessa e per</b></p>

19-dic-18	Principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici – Assenza di determinazione del volume degli appalti pubblici successivi o determinazione mediante riferimento all'ordinario fabbisogno delle amministrazioni aggiudicatrici non firmatarie dell'accordo quadro – Divieto	<p><b>altre amministrazioni aggiudicatrici, chiaramente individuate, che non siano direttamente parti di un accordo quadro, purché i requisiti di pubblicità e di certezza del diritto e, pertanto, di trasparenza siano rispettati, e</b></p> <p><b>– è escluso che le amministrazioni aggiudicatrici che non siano firmatarie di tale accordo quadro non determinino la quantità delle prestazioni che potranno essere richieste all'atto della conclusione da parte loro degli accordi che gli danno esecuzione o che la determinino mediante riferimento al loro ordinario fabbisogno, pena violare i principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici interessati alla conclusione di tale accordo quadro.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE: OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO NON PIENAMENTE CONFORMI</b></p>
<b>POLITICA COMMERCIALE COMUNE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<u><b>C-207/17</b></u> <u><b>ITALIA</b></u>  COMM. TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI BOLZANO	Dazio antidumping definitivo su alcuni prodotti originari della Repubblica popolare cinese – Dazio antidumping giudicato incompatibile con l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio dall'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)	<p><b>L'esame della questione non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità del regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, del regolamento di esecuzione (UE) n. 924/2012 del Consiglio, che modifica il regolamento n. 91/2009, o del regolamento di esecuzione (UE) 2015/519 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o</b></p>

18-ott-18		<p>acciaio originari della Repubblica popolare cinese ed esteso alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari della Malaysia, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11.2 del regolamento n. 1225/2009.</p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO PIENAMENTE CONFORMI</p>
<b>LAVORO E POLITICA SOCIALE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b><u>C-331/17</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p>CORTE DI APPELLO DI ROMA</p> <p>25-ott-18</p>	<p>Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 5 - Misure volte a prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato - Normativa nazionale che esclude l'applicazione di tali misure nel settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche</p>	<p><b>La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale in forza della quale le norme di diritto comune disciplinanti i rapporti di lavoro, e intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato tramite la conversione automatica del contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato se il rapporto di lavoro perdura oltre una data precisa, non sono applicabili al settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni gli abusi constatati in tale settore.</b></p>



		<b>VALUTAZIONE:</b> ORDINAMENTO ITALIANO NON CONFORME*
<b>LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b><u>C-342/17</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL VENETO</p> <p>14-nov-2018</p>	<p>Restrizioni alla libertà di stabilimento – Competenza della Corte – Ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale – Situazione puramente interna – Normativa nazionale che vieta ogni attività lucrativa in relazione alla conservazione delle urne cinerarie – Esame della proporzionalità – Coerenza della normativa nazionale</p>	<p><b>L'art. 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che vieta, anche contro l'espressa volontà del defunto, all'affidatario di un'urna cineraria di demandarne a terzi la conservazione, che lo obbliga a conservarla presso la propria abitazione, salvo affidarla ad un cimitero comunale e, inoltre, che proibisce ogni attività esercitata con finalità lucrative avente ad oggetto, anche non esclusivo, la conservazione di urne cinerarie a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata temporale.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> ORDINAMENTO ITALIANO NON CONFORME*</p>
<p><b><u>C-675/17</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p>CONSIGLIO DI STATO</p> <p>6-dic-2018</p>	<p>Riconoscimento delle qualifiche professionali – Direttiva 2005/36/CE – Riconoscimento di titoli di formazione conseguiti al termine di periodi di formazione in parte sovrapponibili – Poteri di verifica dello Stato membro ospitante</p>	<p><b>1) Gli artt. 21, 22 e 24 della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretati nel senso che impongono ad uno Stato membro, la cui normativa prevede l'obbligo di formazione a tempo pieno e il divieto della contemporanea iscrizione a due formazioni, di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti.</b></p> <p><b>2) L'art. 21 e l'art. 22, lettera a), della direttiva 2005/36 devono</b></p>

		<p>essere interpretati nel senso che ostano a che lo Stato membro ospitante verifichi il rispetto della condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno.</p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> ORDINAMENTO ITALIANO NON CONFORME</p>
<p><b><u>C-375/17</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p>CONSIGLIO DI STATO</p> <p>19-dic-2018</p>	<p>Articoli 49 e 56 TFUE – Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi – Giochi d’azzardo – Concessione della gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa secondo il modello a concessionario unico – Restrizione – Ragioni imperative di interesse generale – Proporzionalità</p>	<p><b>1) Gli artt. 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale preveda, per la concessione della gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, un modello a concessionario unico, a differenza degli altri giochi, dei concorsi pronostici e delle scommesse, ai quali si applica un modello a più concessionari, a condizione che il giudice nazionale accerti che la normativa interna persegue effettivamente in modo coerente e sistematico i legittimi obiettivi fatti valere dallo Stato membro interessato.</b></p> <p><b>2) Gli artt. 49 e 56 TFUE, nonché i principi di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale e agli atti adottati per la sua applicazione, come quelli in discussione nel procedimento principale, i quali prevedano, per la concessione della gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, un importo a base d’asta elevato, a condizione che tale importo sia</b></p>

formulato in maniera chiara, precisa e univoca e sia oggettivamente giustificato, aspetti questi la cui verifica incombe al giudice nazionale.

3) Gli artt. 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una disposizione, come quella in discussione nel procedimento principale, contenuta in uno schema di convenzione per il rapporto di concessione predisposto per una pubblica gara, e la quale preveda la decadenza dalla concessione della gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa:

– in presenza di qualsiasi ipotesi di reato per il quale sia stato disposto il rinvio a giudizio e che l'amministrazione aggiudicatrice, in ragione della sua natura, della gravità, delle modalità di esecuzione e della connessione con l'oggetto dell'attività affidata in concessione, valuti tale da far escludere l'affidabilità, la professionalità e l'idoneità morale del concessionario,

– oppure qualora il concessionario violi la normativa in materia di repressione del gioco anomalo, illecito e clandestino ed, in particolare, quando in proprio od attraverso società controllate o collegate ovunque ubicate commercializzi altri giochi assimilabili al gioco del lotto automatizzato e agli altri giochi numerici a quota fissa senza averne il prescritto titolo, a condizione che tali clausole siano giustificate, risultino proporzionate all'obiettivo perseguito e siano conformi al principio di trasparenza, aspetti questi la cui verifica incombe al giudice nazionale sulla scorta delle indicazioni fornite nella presente sentenza.

		<b>VALUTAZIONE:</b> ORDINAMENTO NAZIONALE PIENAMENTE CONFORME
<b>MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA ELETTRICA</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b><u>C-262/17, C-263/17 e C-273/17</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p>TAR LOMBARDIA</p> <p>28-nov-2018</p>	<p>Mercato interno dell'energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Sistemi di distribuzione – Articolo 28 – Sistemi di distribuzione chiusi – Nozione – Esenzioni – Limiti – Articolo 32, paragrafo 1 – Accesso di terzi – Articolo 15, paragrafo 7, e articolo 37, paragrafo 6, lettera b) – Oneri di dispacciamento</p>	<p>1) <b>L'art. 2, punto 5, e l'art. 28, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, devono essere interpretati nel senso che sistemi come quelli di cui trattasi nei procedimenti principali, costituiti a fini di autoconsumo prima dell'entrata in vigore di tale direttiva e gestiti da un soggetto privato, ai quali siano allacciate un numero limitato di unità di produzione e consumo e che siano a loro volta connessi con la rete pubblica, costituiscono sistemi di distribuzione rientranti nell'ambito di applicazione della suddetta direttiva.</b></p> <p>2) <b>L'art. 28 della direttiva 2009/72 deve essere interpretato nel senso che sistemi come quelli di cui trattasi nei procedimenti principali, che sono stati classificati da uno Stato membro come sistemi di distribuzione chiusi, ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, possono, a tale titolo, essere unicamente esentati da quest'ultimo dagli obblighi previsti al paragrafo 2 del predetto articolo, fatta salva la possibilità che tali sistemi siano, ad altro titolo, idonei a rientrare in altre esenzioni previste da tale direttiva, in particolare quella stabilita all'articolo 26, paragrafo 4, della stessa, qualora soddisfino le condizioni ivi previste,</b></p>

**circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio. In ogni caso, tale Stato membro non può ascrivere i suddetti sistemi a una categoria distinta di sistemi di distribuzione al fine di concedere loro esenzioni non previste dalla suddetta direttiva.**

**3) L'art. 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72 dev'essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che prevede che i sistemi di distribuzione chiusi, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, di tale direttiva, non sono soggetti all'obbligo di accesso dei terzi, ma devono unicamente consentire l'accesso ai terzi rientranti nella categoria degli utenti connettabili a tali sistemi, i quali utenti hanno un diritto di accesso alla rete pubblica.**

**4) L'art. 15, paragrafo 7, e l'art. 37, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2009/72 devono essere interpretati nel senso che, in assenza di una giustificazione obiettiva, essi ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che prevede che gli oneri di dispacciamento dovuti dagli utenti di un sistema di distribuzione chiuso siano calcolati sull'energia elettrica scambiata con tale sistema da ciascuno degli utenti dello stesso attraverso il punto di connessione della loro utenza a detto sistema, qualora sia accertato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, che gli utenti di un sistema di distribuzione chiuso non si trovano nella stessa situazione degli altri utenti della rete pubblica e che il prestatore del servizio di dispacciamento della rete pubblica sopporta costi limitati nei confronti di tali utenti di un sistema di distribuzione chiuso.**

		<b>VALUTAZIONE: ORDINAMENTO ITALIANO NON CONFORME</b>
<b>SALUTE E MEDICINALI PER USO UMANO</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b><u>C-29/17</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p>CONSIGLIO DI STATO</p> <p>21-nov-2018</p>	<p>Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Articolo 3, punto 1 – Articolo 6 – Direttiva 89/105/CEE – Regolamento (CE) n. 726/2004 – Articoli 3, 25 e 26 – Riconfezionamento di un medicinale ai fini del suo impiego per un trattamento non coperto dall’autorizzazione all’immissione in commercio (“off-label”) – Erogazione a carico del regime nazionale di assicurazione malattia</p>	<p><b>1) L’art. 3, punto 1, della direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva 2012/26/UE, deve essere interpretato nel senso che l’Avastin, dopo essere stato riconfezionato alle condizioni stabilite dalle misure nazionali in causa nel procedimento principale, rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2012/26.</b></p> <p><b>2) L’art. 6 della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2012/26, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a misure nazionali come quelle in causa nel procedimento principale, che stabiliscono le condizioni alle quali l’Avastin può essere riconfezionato ai fini del suo impiego per indicazioni terapeutiche in ambito oftalmico non coperte dalla sua autorizzazione all’immissione in commercio.</b></p> <p><b>3) Gli artt. 3, 25 e 26 del regolamento (CE) n. 726/2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali, come modificato dal regolamento (UE) n. 1027/2012, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una misura nazionale che – come quella risultante dall’articolo 1, comma 4 bis, del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, recante « Misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per</b></p>

		<p><b>l'anno 1996 », convertito dalla legge del 23 dicembre 1996, n. 648, come modificato dal decreto legge del 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla legge del 16 maggio 2014, n. 79 – autorizza l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) a monitorare medicinali come l’Avastin, il cui impiego per un uso non coperto dall’autorizzazione all’immissione in commercio («off-label») è posto a carico finanziario del Servizio Sanitario Nazionale (Italia) e, se del caso, ad adottare provvedimenti necessari alla salvaguardia della sicurezza dei pazienti.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> <u>OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO CONFORMI</u></p>
<b>FISCALITA’ – IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b><u>C-648/16</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p>COMM. TRIBUNARIA PROV. DI REGGIO CALABRIA</p> <p>21-nov-2018</p>	<p>Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 273 – Accertamento tributario – Metodo di accertamento della base imponibile in via induttiva – Detraibilità dell’IVA – Presunzione – Principi di neutralità e di proporzionalità – Normativa nazionale che fonda la determinazione dell’IVA sul volume d’affari presunto</p>	<p><b>La direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che consenta all’Amministrazione finanziaria, a fronte di gravi divergenze tra i redditi dichiarati ed i redditi stimati sulla base di studi di settore, di ricorrere ad un metodo induttivo, basato sugli studi di settore stessi, al fine di accertare il volume d’affari realizzato dal contribuente e procedere, di conseguenza, a rettifica fiscale con imposizione di una maggiorazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che tale normativa e la sua applicazione permettano al</b></p>

		<p>contribuente stesso, nel rispetto dei principi di neutralità fiscale, di proporzionalità nonché del diritto di difesa, di contestare, sulla base di tutte le prove contrarie di cui disponga, le risultanze derivanti da tale metodo e di esercitare il proprio diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo X della direttiva 2006/112, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.</p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE</b> ORDINAMENTO NAZIONALE PIENAMENTE CONFORME</p>
<b>FONDI STRUTTURALI EUROPEI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b><u>C-667/17</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p>COMM. TRIBUTARIA PROV. CAGLIARI</p> <p>19-dic-2018</p>	<p>Regolamento (CE) n. 1083/2006 – Articolo 2, punto 4 – Nozione di «beneficiario» – Articolo 80 – Divieto di applicare una detrazione o trattenuta sugli importi versati – Altro onere specifico o con effetto equivalente – Nozione – Borsa di studio cofinanziata dal Fondo sociale europeo – Assimilazione ai redditi di lavoro dipendente – Ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sui redditi, maggiorata dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale</p>	<p><b>L'art. 80 del regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, in combinato disposto con l'articolo 2, punto 4, di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa tributaria nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che assoggetta all'imposta sul reddito delle persone fisiche gli importi concessi a queste ultime, a titolo di borsa di studio, dall'organismo pubblico incaricato dell'attuazione del progetto selezionato dall'autorità di gestione del programma operativo di cui trattasi, ai sensi dell'art. 2, punto 3, del suddetto regolamento, e finanziato con fondi strutturali europei.</b></p>



		<b>VALUTAZIONE</b> ORDINAMENTO NAZIONALE PIENAMENTE CONFORME
<b>RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b><u>C-219/17</u></b> <b><u>ITALIA</u></b></p> <p>CONSIGLIO DI STATO</p> <p>19-dic-2018</p>	<p>Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio – Procedura disciplinata dalla direttiva 2013/36/UE nonché dai regolamenti (UE) nn. 1024/2013 e 468/2014 – Procedimento amministrativo composto – Potere decisionale esclusivo della Banca centrale europea (BCE) – Ricorso avverso atti preparatori emanati dall'autorità nazionale competente – Asserita violazione del giudicato formatosi su una decisione nazionale</p>	<p><b>L'art. 263 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che gli organi giurisdizionali nazionali esercitino un controllo di legittimità sugli atti di avvio, preparatori o di proposta non vincolante adottati dalle autorità nazionali competenti nell'ambito della procedura prevista agli artt. 22 e 23 della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, all'art. 4.1, lett. c), e all'art. 15 del regolamento (UE) n. 1024/2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, nonché agli artt. da 85 a 87 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate.</b></p> <p><b>È al riguardo irrilevante la circostanza che un giudice nazionale sia stato investito di un'azione specifica di nullità per asserita violazione del giudicato formatosi su una decisione giudiziaria nazionale.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE</b></p>

		COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA CGUE A SVOLGERE IL CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SUGLI ATTI ADOTTATI DA BANCA D'ITALIA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE DELLA BCE ALL'ACQUISIZIONE DI UNA PARTECIPAZIONE QUALIFICATA IN UN ENTE CREDITIZIO.
--	--	--

**5) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l'Italia ha presentato osservazioni)**

<b>LAVORO E POLITICA SOCIALE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<b><u>C-12/17</u></b> <b><u>ROMANIA</u></b>  4-ott-18	Organizzazione dell'orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Diritto alle ferie annuali retribuite – Direttiva 2010/18/UE – Accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale – Congedo parentale non considerato come periodo di lavoro effettivo	<b>L'art. 7 della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione nazionale, che, ai fini della determinazione dei diritti alle ferie annuali retribuite garantite da detto articolo a un lavoratore per un periodo di riferimento, non consideri la durata di un congedo parentale fruito da tale lavoratore nel corso del suddetto periodo come periodo di lavoro effettivo.</b>  <b>VALUTAZIONE:</b> <b><u>OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO, AD ADIUVANDUM DELL'ORDINAMENTO RUMENO, PIENAMENTE CONFORMI</u></b>
<b><u>C-619/16</u></b>	Politica sociale – Organizzazione	<b>L'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti</b>

<p><b><u>GERMANIA</u></b></p> <p>6-nov-2018</p>	<p>dell'orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Diritto alle ferie annuali retribuite – Normativa nazionale che prevede la perdita delle ferie annuali non godute e dell'indennità finanziaria per dette ferie se il lavoratore non ha formulato una richiesta di ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro</p>	<p><b>dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui essa implichi che, se il lavoratore non ha chiesto, prima della data di cessazione del rapporto di lavoro, di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite, l'interessato perde – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione – i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE</b> <b><u>OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO, AD</u></b> <b><u>ADIUVANDUM DELL'ORDINAMENTO TEDESCO, NON</u></b> <b><u>CONFORMI</u></b></p>
<p><b><u>C-385/17</u></b> <b><u>GERMANIA</u></b></p> <p>13-dic-2018</p>	<p>Politica sociale – Organizzazione dell'orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Diritto alle ferie annuali retribuite – Articolo 7, paragrafo 1 – Normativa di uno Stato membro che consente di prevedere, con contratto collettivo, che siano presi in considerazione i periodi di disoccupazione parziale ai fini del</p>	<p><b>1) L'art. 7.1 della direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché l'art. 31.2 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, ai fini del calcolo dell'indennità per ferie retribuite, consente di prevedere con contratto collettivo che siano prese in considerazione le riduzioni di retribuzione risultanti dall'esistenza, durante il periodo di riferimento, di giorni in cui, a causa di disoccupazione parziale,</b></p>

	<p>calcolo della retribuzione versata a titolo di ferie annuali – Effetti nel tempo delle sentenze interpretative</p>	<p><b>non sia prestato lavoro effettivo, circostanza che ha come conseguenza che il dipendente percepisce, per la durata delle ferie annuali minime di cui beneficia a titolo del medesimo art. 7.1 un'indennità per ferie retribuite inferiore alla retribuzione ordinaria che egli riceve durante i periodi di lavoro. Spetta al giudice del rinvio interpretare la normativa nazionale quanto più possibile, alla luce del testo nonché dello scopo della direttiva 2003/88, in modo tale che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste allo stesso art. 7.1 non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo.</b></p> <p><b>2) Non occorre limitare gli effetti nel tempo della presente sentenza e il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che osta a che i giudici nazionali tutelino, sulla base del diritto interno, il legittimo affidamento dei datori di lavoro riguardo al mantenimento della giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali di ultima istanza che confermava la legittimità delle disposizioni in materia di ferie retribuite del contratto collettivo dell'edilizia.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE</b></p> <p><u>OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO, AD ADIUVANDUM DELL'ORDINAMENTO TEDESCO, NON CONFORMI</u></p>

<b>APPALTI PUBBLICI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b><u>C-413/17</u></b> <b><u>LITUANIA</u></b></p> <p>25-ott-18</p>	<p>Appalti pubblici di fornitura di materiali e di attrezzature mediche di diagnostica – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 42 – Aggiudicazione – Discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice – Formulazione dettagliata delle specifiche tecniche</p>	<p><b>Gli artt. 18 e 42 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici devono essere interpretati nel senso che tali disposizioni non impongono all’amministrazione aggiudicatrice, in sede di determinazione delle specifiche tecniche di un appalto avente ad oggetto l’acquisto di forniture mediche, di far prevalere, per principio, o l’importanza delle singole caratteristiche degli apparecchi medici, o l’importanza del risultato del funzionamento di tali apparecchi, ma esigono che le specifiche tecniche, nel loro insieme, rispettino i principi della parità di trattamento e di proporzionalità. Spetta al giudice del rinvio valutare se, nella controversia di cui è investito, le specifiche tecniche in questione rispettino tali obblighi.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> <u>OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO CONFORMI</u></p>
<b>RESPONSABILITA’ CIVILE RISULTANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b><u>C-648/17</u></b> <b><u>LETTONIA</u></b></p> <p>15-nov-2018</p>	<p>Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 72/166/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di “circolazione dei veicoli” – Sinistro che coinvolge due veicoli fermi in un parcheggio – Danno materiale</p>	<p><b>L’art. 3.1 della direttiva 72/166/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli», di cui a tale disposizione, una situazione in cui il passeggero di un veicolo</b></p>

	cagionato ad un veicolo da un passeggero del veicolo adiacente nell'aprire la portiera di quest'ultimo	fermo in un parcheggio, nell'aprire la portiera del suddetto veicolo, ha urtato e danneggiato il veicolo parcheggiato accanto ad esso.  <b>VALUTAZIONE:</b> <u>OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO PIENAMENTE CONFORMI</u>
<b>LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<u>C-452/17</u> <u>BELGIO</u>  21-nov-2018	Agenti commerciali indipendenti – Direttiva 86/653/CEE – Articolo 1, paragrafo 2 – Nozione di “agente commerciale” – Intermediario indipendente che svolge la propria attività presso l’impresa del preponente – Svolgimento di compiti diversi da quelli connessi alle trattative per la vendita o l’acquisto di beni per il preponente	<b>L’art. 1.2 della direttiva 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli SM concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato nel senso che la circostanza che un soggetto, incaricato in maniera permanente di trattare, per un’altra persona, la vendita o l’acquisto di merci ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto della stessa, svolga la propria attività all’interno della sede di quest’ultima non osta a che detto soggetto possa essere qualificato come «agente commerciale», ai sensi di tale disposizione, purché tale circostanza non impedisca allo stesso di esercitare la sua attività in maniera indipendente, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.</b>  <b>L’art. 1.2 della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che la circostanza che un soggetto eserciti non soltanto attività di trattativa per la vendita o l’acquisto di merci per un’altra persona o attività di trattativa e di conclusione di dette operazioni in nome e per conto di quest’ultima, ma anche attività di natura diversa per questa medesima persona, senza che la seconda</b>

		<p>tipologia di attività sia accessoria rispetto alla prima, non osta a che detto soggetto possa essere qualificato come «agente commerciale», ai sensi di tale disposizione, purché tale circostanza non gli impedisca di esercitare la prima tipologia di attività in maniera indipendente, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.</p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> <u>OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO CONFORMI</u></p>
<b>PROPRIETA' INTELLETTUALE INDUSTRIALE E COMMERCIALE</b>		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><b><u>C-310/17</u></b> <b><u>PAESI BASSI</u></b>  13 –nov-2018</p>	<p>Proprietà intellettuale – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione – Direttiva 2001/29/CE – Ambito di applicazione – Articolo 2 – Diritti di riproduzione – Nozione di “opera” – Sapore di un alimento</p>	<p><b>La direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, dev'essere interpretata nel senso che essa osta a che il sapore di un alimento sia tutelato dal diritto d'autore ai sensi di tale direttiva e a che una normativa nazionale sia interpretata in modo da conferire a un tale sapore una tutela ai sensi del diritto d'autore.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> <u>OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO CONFORMI</u></p>
<b>GIUSTIZIA – COMPETENZA GIURISDIZIONALE</b>		
Causa	Oggetto	Dispositivo
<p><b><u>C-308/17</u></b> <b><u>AUSTRIA</u></b></p>	<p>Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Ambito di</p>	<p><b>L'art. 1, par. 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere</b></p>

<p>15-nov-2018</p>	<p>applicazione – Articolo 1, paragrafo 1 – Nozione di “materia civile e commerciale” – Obbligazioni emesse da uno Stato membro – Partecipazione del settore privato alla ristrutturazione del debito pubblico del medesimo Stato – Modificazione unilaterale e retroattiva delle condizioni di emissione – Clausole di azione collettiva – Ricorso proposto contro il medesimo Stato da creditori privati titolari di tali obbligazioni quali persone fisiche – Responsabilità dello Stato per atti o omissioni commessi nell’esercizio di poteri pubblici</p>	<p><b>interpretato nel senso che una controversia, come quella oggetto del procedimento principale, vertente su un’azione proposta da una persona fisica, acquirente di titoli di Stato emessi da uno Stato membro, nei confronti dello Stato stesso e volta a contestare la sostituzione di detti titoli con titoli di valore inferiore, imposta a tale persona fisica per effetto dell’adozione di una legge, adottata dal legislatore nazionale in circostanze eccezionali, con cui le condizioni di emissione sono state unilateralmente e retroattivamente modificate per mezzo dell’introduzione di una clausola di azione collettiva che ha consentito alla maggioranza dei titolari dei titoli in questione di imporre tale sostituzione ad una minoranza, non ricade nella «materia civile e commerciale» di cui alla menzionata disposizione.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b> <u>OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO CONFORMI</u></p>
<p><b>POLITICA ECONOMICA E MONETARIA</b></p>		
<p><b>Causa</b></p>	<p><b>Oggetto</b></p>	<p><b>Dispositivo</b></p>
<p><b><u>C-493/17</u></b> <b><u>GERMANIA</u></b></p> <p>11-dic-2019</p>	<p>Politica economica e monetaria – Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea – Validità – Programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari – Articoli 119 e 127 TFUE – Attribuzioni della BCE e del Sistema europeo di banche centrali – Mantenimento della stabilità dei prezzi – Proporzionalità – Articolo 123 TFUE – Divieto di</p>	<p><b>1) L’esame delle questioni pregiudiziali prima, seconda, terza e quarta non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari, come modificata dalla decisione (UE) 2017/100 della Banca centrale europea, dell’11 gennaio 2017.</b></p> <p><b>2) La quinta questione pregiudiziale è irricevibile.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>VALUTAZIONE:</b></p>



	finanziamento monetario degli Stati membri della zona euro	<u>OSSERVAZIONI DEL GOVERNO ITALIANO CONFORMI</u>
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
		<b>VALUTAZIONE:</b>

*6) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell'Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano*

<b>COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<b><u>C-393/18 PPU</u></b> <b><u>REGNO</u></b> <b><u>UNITO</u></b>  17-ott-18	Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 8, paragrafo 1 – Competenza in materia di responsabilità genitoriale – Nozione di “residenza abituale del minore” – Necessità di una presenza fisica – Trattenimento della madre e del minore in un paese terzo contro la volontà della madre –	<b>L'art. 8.1 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, deve essere interpretato nel senso che un minore deve essere stato fisicamente presente in uno Stato membro perché possa essere considerato come residente abitualmente in questo Stato, ai sensi della disposizione sopra citata. Anche a supporre dimostrate, circostanze quali quelle in discussione nel</b>

	Violazione dei diritti fondamentali della madre e del minore	<b>procedimento principale, ossia, da un lato, la coercizione esercitata dal padre sulla madre, da cui è derivato come conseguenza che la madre ha partorito la loro figlia comune in uno Stato terzo e ivi risiede con tale minore sin dalla nascita di quest'ultima, e, dall'altro, la lesione dei diritti fondamentali della madre o della minore, non hanno alcuna incidenza al riguardo.</b>
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<b><u>C-379/17</u></b> <b><u>GERMANIA</u></b>  4-ott-18	Regolamento (CE) n. 44/2001 – Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Termine previsto nel diritto dello Stato membro richiesto ai fini dell'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo – Applicabilità di tale termine a un titolo di sequestro conservativo ottenuto in un altro Stato membro e dichiarato esecutivo nello Stato membro richiesto	<b>L'art. 38 del regolamento (CE) n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a che una normativa di uno Stato membro (Germania, nella fattispecie), che prevede l'applicazione di un termine per l'esecuzione di un'ordinanza di sequestro conservativo, sia applicata ad un'ordinanza di sequestro conservativo emanata in un altro Stato membro (Italia, nella fattispecie) e munita di carattere esecutivo nello Stato membro richiesto.</b>
<b>RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<b><u>C-462/17</u></b> <b><u>GERMANIA</u></b>  25-ott-18	Regolamento (CE) n. 110/2008 – Bevande spiritose – Definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle	<b>L'allegato II, punto 41, del regolamento (CE) n. 110/2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, deve essere interpretato nel senso che, per</b>

	<p>indicazioni geografiche – Allegato II, punto 41 – Liquore a base di uova – Definizione – Tassatività degli ingredienti autorizzati</p>	<p><b>poter recare la denominazione di vendita «liquore a base di uova», una bevanda spiritosa non può contenere ingredienti diversi da quelli menzionati in tale disposizione.</b></p>
--	---	---

### IMMIGRAZIONE E ASILO

<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<p><b><u>Cause riunite</u></b> <b><u>C-47/17</u></b> <b><u>C-48/17</u></b> <b><u>PAESI BASSI</u></b></p> <p>13-nov-18</p>	<p>Regolamento (UE) n. 604/2013 – Regolamento (CE) n. 1560/2003 – Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale – Criteri e meccanismi di determinazione – Richiesta di presa o di ripresa in carico di un richiedente asilo – Risposta negativa dello Stato membro richiesto – Domanda di riesame – Articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1560/2003 – Termine per la risposta – Scadenza – Effetti</p>	<p><b>1) L'art. 5.2 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 (cd. Dublino II), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, dev'essere interpretato nel senso che, nell'ambito della procedura di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, lo Stato membro investito di una richiesta di presa o di ripresa in carico, ai sensi dell'art. 21 o dell'art. 23 del regolamento (UE) n. 604/2013 (cd. Dublino III), il quale, dopo aver proceduto alle verifiche necessarie, abbia risposto negativamente alla stessa entro i termini di cui all'art. 22 o all'art. 25 di quest'ultimo regolamento e che abbia successivamente ricevuto una domanda di riesame a norma del citato art. 5.2 deve, entro un termine di due settimane, procurare di rispondere a tale domanda, in uno spirito di leale cooperazione.</b></p>

		2) Se lo Stato membro richiesto non risponde alla domanda stessa entro tale termine di due settimane, la procedura aggiuntiva di riesame è definitivamente chiusa, sicché, a partire dalla scadenza del suddetto termine, lo Stato membro richiedente dev'essere considerato competente ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale, salvo che disponga ancora del tempo necessario per poter presentare, entro i termini improrogabili previsti a tal fine dall'art. 21.1 e dall'art. 23.2 del regolamento n. 604/2013, una nuova richiesta di presa o di ripresa in carico.
<b>LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<b><u>C-18/17</u></b> <b><u>AUSTRIA</u></b>  14-nov-18	Adesione dei nuovi Stati membri – Repubblica di Croazia – Misure transitorie – Libera prestazione dei servizi – Direttiva 96/71/CE – Distacco di lavoratori – Distacco di cittadini croati e di Stati terzi in Austria tramite un'impresa stabilita in Italia	1) <b>Gli artt. 56 e 57 TFUE, nonché il capitolo 2, par. 2, dell'allegato V dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica devono essere interpretati nel senso che uno SM può legittimamente restringere, per mezzo dell'imposizione del permesso di lavoro, il distacco di lavoratori croati dipendenti di un'impresa con sede in Croazia, laddove il distacco abbia luogo per mezzo della loro messa a disposizione, ai sensi dell'art. 1.3, lett. c), della direttiva 96/71/CE, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, di un'impresa stabilita in un altro SM, ai fini della fornitura di una prestazione di servizi da parte di quest'ultima impresa nel primo SM.</b>

		2) Gli artt. 56 e 57 TFUE devono essere interpretati nel senso che uno SM non può legittimamente esigere che i cittadini di Stati terzi, messi a disposizione di un'impresa stabilita in un altro SM, da un'impresa anch'essa stabilita in quest'altro SM, ai fini della fornitura di una prestazione di servizi nel primo Stato membro, dispongano di un permesso di lavoro.
<b>BREXIT</b>		
<b>Causa</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Dispositivo</b>
<u>C-621/18</u> <u>REGNO</u> <u>UNITO</u>  10-dic-18	Articolo 50 TUE – Notifica da parte di uno Stato membro della propria intenzione di recedere dall'Unione europea – Conseguenze della notifica – Diritto di revoca unilaterale della notifica – Presupposti	<b>L'articolo 50 TUE deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui uno Stato membro abbia notificato al Consiglio europeo, ai sensi di detta disposizione, la propria intenzione di recedere dall'Unione europea, la menzionata disposizione consente a tale Stato membro, fintanto che non sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso tra detto Stato membro e l'Unione europea o, in mancanza di siffatto accordo, fino a quando non sia scaduto il termine di due anni previsto al paragrafo 3 del medesimo articolo, eventualmente prorogato in conformità di tale paragrafo, di revocare unilateralmente la notifica, in maniera univoca e incondizionata, mediante comunicazione scritta al Consiglio europeo, dopo che lo Stato membro interessato abbia assunto la decisione di revoca conformemente alle sue norme costituzionali. La revoca in parola è finalizzata a confermare l'appartenenza dello Stato membro di cui trattasi all'Unione europea in termini immutati per quanto riguarda il suo status di Stato membro e pone fine alla procedura di recesso.</b>

\* Sono in corso verifiche, presso le Amministrazioni con competenza prevalente nella materia, circa le implicazioni, procedurali e sostanziali, della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea sull'ordinamento interno.